

Prot. n.5664

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Roma, 31 maggio 2007

Oggetto: Attribuzione del credito scolastico.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che, in accoglimento della relativa richiesta, presentata contestualmente alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale cautelare, CdS-Sezione VI n.2699/2007, è stata disposta la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio-Sezione III,quater n.2408/2007, con la quale era stata, a sua volta, sospesa l'efficacia dei punti 13 e 14 dell'art.8 della [O.M. n.26 del 15 marzo 2007](#), in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato.

Conseguentemente, allo stato, tutte le disposizioni regolatrici della materia disciplinata dall'ordinanza ministeriale sopra citata restano pienamente vigenti ed efficaci.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino

Significato:

Il Presidente della VI sezione del Consiglio di Stato ha deciso, su precisa richiesta del Ministro Fioroni, di sospendere l'esecutività dell'ordinanza del TAR in attesa del pronunciamento di merito di detto organo previsto per il 12 giugno, cioè a scrutini ormai svolti. In tal modo ha sospeso un'ordinanza senza che l'organo superiore (cioè la sezione del Consiglio di Stato) si sia potuta pronunciare.

Se questo è stato di diritto.....

La storia continua. Alla prossima puntata....